



Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati

presso
Ministero della Giustizia

Roma,..... 15 GEN. 2010
Prot. N° 0.390...
Serv. PL Area DG-1
Rif. del
Allegati art. 16, R.D. n. 274/29

Ai sig.ri Presidenti
dei Consigli dei Geometri
e Geometri Laureati

Ai sig.ri Presidenti
dei Comitati Regionali Geometri
e Geometri Laureati

Ai sig.ri Consiglieri Nazionali

Alla Cassa Italiana di Previdenza
ed Assistenza Geometri Liberi Professionisti

Ai
Dirigenti di Categoria

LORO SEDI

Oggetto: Competenze professionali – Circolare Consiglio Nazionale Architetti.

Abbiamo avuto notizia che anche il Consiglio Nazionale Architetti ha divulgato una circolare con cui vengono contestate le competenze dei geometri e, pertanto, si invitano i Collegi a dare la massima diffusione alle considerazioni di seguito svolte, diramandole, se del caso, a tutti gli Enti interessati ed a comunicare a questo Consiglio Nazionale gli eventuali provvedimenti adottati con motivazioni illegittime, al fine di far ricorso rituale al magistrato competente.

Si esprime il senso della riprovazione per il fatto che, con le solite menzogne, anche il Consiglio Nazionale Architetti induce i professionisti iscritti all'Ordine ad assumere atteggiamenti palesemente in contrasto con la legge per eccesso di potere (se non vero e proprio abuso d'ufficio).

Infatti, gli stessi sarebbero invitati a far leva sulla loro frequente duplice qualità di pubblici dipendenti e liberi professionisti – abusando dei poteri inerenti

Piazza Colonna, 361
00187 Roma

Tel. 06 4203161
Fax 06 48912336

www.cng.it
cng@cng.it

C.F. 80053430585



2° foglio – segue pagina

del 15/01/10 Prot. N° 390

alle loro funzioni – per adottare decisioni a vantaggio degli iscritti alla loro categoria ed a svantaggio degli iscritti ad altra categoria.

A riprova, si rimanda alla lettura del contenuto autentico dell'intero art. 16, R.D. n. 274/29, in cui la lettera m) - che va interpretata per sé stessa, non essendoci combinati disposti con altre lettere dello stesso articolo – non prevede assolutamente le esclusioni di cui al 2° punto della circolare degli architetti, inserite con l'evidente scopo di indurre l'eventuale lettore in un voluto errore (vedi copia estratto G.U. allegato).

Per le considerazioni di cui sopra, non è nemmeno il caso di attardarsi a confutare il 3° punto della medesima circolare, se non per confermare che, sia la legge n. 1086/71, art. 2, sia la legge n. 64/74, art. 17, facendo riferimento – per quanto attiene alle progettazioni da parte delle varie categorie di professionisti – “ai limiti delle rispettive competenze”, confermano le piene competenze dei geometri.

Si vorrebbe far capire anche agli architetti, se fosse possibile, che, se i geometri fossero esclusi dalle progettazioni indicate, la legge non si riferirebbe “ai limiti delle rispettive competenze”, ma sancirebbe esplicitamente l'esclusione, senza lasciare spazio a “illuminare sentenze” della Suprema Corte pronunciate per dare interpretazioni che, valendo per il caso giudicato, si indirizzano verso una pluralità di orientamenti, ciascuno diverso dall'altro.

Invece, il Consiglio Nazionale Architetti ha forse “dimenticato” di informare i Consigli degli Ordini locali che il parere del C.S.LL.PP. (che non si condivide) esclude esplicitamente la competenza in materia di c. a. degli architetti iscritti nella sezione B dei rispettivi Albi.

Per quanto riguarda le altre questioni, si fa riferimento alla esaustiva documentazione già inviata ai Collegi ed ai vari Enti in risposta alla circolare degli ingegneri.

Con missiva a parte la questione è stata denunciata all'Autorità antitrust.

Con i migliori saluti.

Allegati: art. 16, R.D. n. 274/29.

IL PRESIDENTE

(Geom. Fausto Savoldi)

l /mg

1156

15-III-1929 (VII) - GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA - N. 63

su domanda o in seguito a dimissioni dell'interessato, ovvero d'ufficio o su richiesta del Procuratore del Re, nei casi:

- a) di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili;
- b) di trasferimento dell'iscritto in un altro albo.

Art. 11.

Le pene disciplinari che il Comitato può applicare, per gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della professione, sono:

- a) l'avvertimento;
- b) la censura;
- c) la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi;
- d) la cancellazione dall'albo.

L'avvertimento è dato con lettera raccomandata a firma del presidente del Comitato.

La censura, la sospensione e la cancellazione sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario.

Il Comitato deve comunicare all'associazione sindacale i provvedimenti disciplinari presi contro i professionisti, che facciano anche parte della detta associazione, e questa deve comunicare al Comitato i provvedimenti adottati contro coloro che siano anche iscritti nell'albo.

Art. 12.

L'istruttoria, che precede il giudizio disciplinare, può essere promossa dal Comitato su domanda di parte, o su richiesta del Pubblico Ministero, ovvero d'ufficio, in seguito a deliberazione del Comitato, ad iniziativa di uno o più membri.

Il presidente del Comitato, venuti sommariamente i fatti, raccoglie le opportune informazioni e, dopo di avere inteso l'incolpato, riferisce al Comitato, il quale decide se vi sia luogo a procedimento disciplinare.

In caso affermativo, il presidente nomina il relatore, fissa la data della seduta per la discussione e ne informa almeno dieci giorni prima l'incolpato, affinché possa presentare le sue giustificazioni sia personalmente, sia per mezzo di documenti.

Nel giorno fissato il Comitato, sentiti il rapporto del relatore e la difesa dell'incolpato, adotta le proprie decisioni.

Ove l'incolpato non si presenti o non faccia pervenire documenti a sua discolpa, nè giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

Art. 13.

Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il Comitato, secondo le circostanze, può eseguire la cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione. Quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca.

Qualora si tratti di condanna, che impedirebbe la iscrizione, è sempre ordinata la cancellazione dall'albo.

Art. 14.

Colui che è stato cancellato dall'albo può a sua richiesta essere riammesso, quando siano cessate le ragioni che hanno motivato la sua cancellazione.

Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna penale, la domanda di nuova iscrizione non può essere fatta che quando sia ottenuta la riabilitazione, giusta le norme del Codice di procedura penale,

Se la cancellazione è avvenuta in seguito a giudizio disciplinare per causa diversa da quella indicata nel comma precedente, la iscrizione può essere chiesta quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'albo.

Se la domanda non è accolta, l'interessato può ricorrere in conformità dell'articolo seguente.

Art. 15.

Le decisioni del Comitato, in ordine alla iscrizione e alla cancellazione dall'albo, nonché ai giudizi disciplinari, sono notificate agli interessati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, salva la disposizione dell'art. 11, comma 3, per quanto concerne la notificazione di decisioni, che pronunziano i provvedimenti disciplinari ivi indicati.

Contro le decisioni anzidette, entro 30 giorni dalla notificazione, è dato ricorso, tanto all'interessato quanto al Procuratore del Re, alla Commissione centrale per gli ingegneri e gli architetti, di cui all'art. 14 del regolamento approvato con R. decreto 23 ottobre 1923, n. 2537, e all'art. 4 del R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2145. Però, quando la Commissione decide su questi ricorsi, i quattro membri ingegneri e i due membri architetti, nominati su designazione del Sindacato nazionale degli ingegneri e, rispettivamente, del Sindacato nazionale degli architetti, sono sostituiti da sei membri nominati fra coloro che saranno designati in numero doppio dal direttorio del Sindacato nazionale dei geometri. I detti membri devono essere iscritti nell'albo dei geometri; durano in carica tre anni, ma alla scadenza possono essere riconfermati.

Nello stesso termine di trenta giorni il ricorso preveduto nel comma precedente è concesso al direttorio del Sindacato nazionale, il quale può delegare uno dei propri membri a presentare e sostenere il ricorso medesimo.

Contro le decisioni della Commissione centrale è ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione per incompetenza o eccesso di potere.

Art. 16.

L'oggetto ed i limiti dell'esercizio professionale di geometra sono regolati come segue:

a) operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, di triangolazioni secondarie a lati rettilinei e di poligonazione, di determinazione e verifica di confini; operazioni catastali ed estimi relativi;

b) operazioni di tracciamento di strade poderali e consorziali ed inoltre, quando abbiano tenue importanza, di strade ordinarie e di canali di irrigazione e di scolo;

c) misura e divisione di fondi rustici;

d) misura e divisione di aree urbane e di modeste costruzioni civili;

e) stima di aree e di fondi rustici, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione; stima dei danni prodotti ai fondi rustici dalla grandine o dagli incendi, e valutazione di danni coloniali a culture erbacee, legnose, da frutto, da foglia e da bosco. E' fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedono le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;

f) stima, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, di aree urbane e di modeste costruzioni civili; stima dei danni prodotti dagli incendi;

g) stima di scorte morte, operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni; stima per costituzione ed eliminazione di servitù rurali; stima delle acque irrigue nei rapporti dei fondi agrari serviti.

È fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;

h) funzioni puramente contabili ed amministrative nelle piccole e medie aziende agrarie;

i) curatele di piccole e medie aziende agrarie, in quanto non importino durata superiore ad un anno ed una vera propria direzione tecnica; assistenza nei contratti agrari;

l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di imitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro estinazione non possano comunque implicare pericolo per l'incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanza di arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e reparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione;

m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili;

n) misura, contabilità e liquidazione delle costruzioni vill indicate nella lettera m);

o) misura, contabilità e liquidazione di lavori di costruzioni rurali sopra specificate;

p) funzioni peritali ed arbitramentali in ordine alle attribuzioni innanzi menzionate;

q) mansioni di perito comunale per le funzioni tecniche libere nei Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti, esclusi i progetti di opere pubbliche d'importanza o che implicano la risoluzione di rilevanti problemi tecnici.

Art. 17.

Le disposizioni del precedente articolo valgono ai fini dellimitazione della professione di geometra, e non predicano quanto può formare oggetto dell'attività di altre professioni, salvo ciò che è disposto dagli articoli 18 a 24.

Art. 18.

Le funzioni di cui alle lettere a), b), d), f), h), m), n), o), dell'art. 16 sono comuni agli ingegneri civili.

Gli ingegneri civili avranno inoltre facoltà di compiere:

1° la stima dei fondi rustici e di aree, ai fini di espropriazione, nel solo caso però che questa sia connessa o dipendente da studi o lavori ai quali attende l'ingegnere;

2° la stima per costituzione ed eliminazione di servizi ali solo in quanto la costituzione o la eliminazione stessa connessa o dipendente dagli studi e lavori predetti;

3° la stima dei danni di qualsiasi genere subiti dai fabbricati, anche se rurali.

La funzione peritale od arbitramentale, di cui alla lettera l) dell'indicato art. 16, è comune agli ingegneri civili, in quanto riflette gli oggetti di cui alle lettere a), b), d), f), h), m), n), o).

Art. 19.

La divisione di fondi rustici e le attribuzioni indicate nelle lettere b), c), g), h), i), l), o), dell'art. 16 sono comuni ai dottori in scienze agrarie.

La funzione peritale ed arbitramentale, di cui alla lettera l) del medesimo articolo, è comune ai dottori in scienze agrarie in quanto riflette gli oggetti indicati nel comma precedente.

Art. 20.

La stima e la divisione di fondi rustici; la valutazione dei danni coloniali, di cui alla lettera c) dell'art. 16; la stima delle scorte morte e le operazioni di consegna e di riconsegna di beni rurali e relativi bilanci di cui alla lettera g) dello stesso art. 16, sono comuni ai periti agrari con le medesime limitazioni stabilite nel detto art. 16.

Sono altresì comuni le attribuzioni di cui alla lettera h) e le curatele di cui alla lettera i) del predetto art. 16.

Le funzioni peritali ed arbitramentali, di cui alla lettera l) dell'art. 16, sono comuni ai periti agrari, in quanto riflettono gli oggetti indicati nei commi precedenti.

Art. 21.

Ferme rimanendo le disposizioni contenute nella legge 24 giugno 1923, n. 1395, e nel regolamento approvato con R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, relative alla tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti, nonché le disposizioni del R. decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1431, per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio, ai geometri diplomati anteriormente alla entrata in vigore del presente regolamento, che abbiano lodevolmente compiuto per almeno tre anni prestazioni eccedenti i limiti di cui all'art. 16, sarà consentito di proseguire in tali prestazioni.

Art. 22.

Gli ingegneri civili, i quali, anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, abbiano esercitato anche le mansioni proprie del geometra, potranno continuare ad adempiere le mansioni medesime, con facoltà di iscriversi nell'albo dei geometri.

Art. 23.

I dottori in scienze agrarie, che, a termini dei Regi decreti 29 agosto 1900, n. 7140, e 21 maggio 1914, n. 528, abbiano esercitato le mansioni proprie del geometra anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, potranno continuare ad esercitare le mansioni medesime, con facoltà di iscriversi nell'albo dei geometri.

Art. 24.

L'oggetto della professione di geometra comprende anche le funzioni relative agli istituti tavolari e catastali esistenti nei territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778.

Tali funzioni, oltre che dagli iscritti nell'elenco speciale annesso agli albi degli ingegneri e degli architetti, giusta l'art. 74 del regolamento approvato con R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, potranno essere esercitate anche dai geometri, che siano iscritti in uno degli albi dei territori indicati nel precedente comma dopo almeno un anno dalla iscrizione.

Gli iscritti, che siano nati nel territorio suddetto, o che abbiano ivi la loro residenza da almeno un anno, alla data della entrata in vigore del presente regolamento, potranno esercitare le funzioni sopra indicate senza che occorra il requisito del decorso di un anno dalla iscrizione.

Art. 25.

Le perizie e gli incarichi da affidarsi ai geometri, giusta le disposizioni degli articoli precedenti, possono essere conferiti dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministra-